

Codice A1618A

D.D. 25 luglio 2025, n. 563

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo per la realizzazione di fabbricato seminterrato a servizio dell'attività agricola in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Dogliani (CN), Borgata Gombe 28, (fg. n. 35, mappali 625, 627, 631).



ATTO DD 563/A1618A/2025

DEL 25/07/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo per la realizzazione di fabbricato seminterrato a servizio dell'attività agricola in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nel Comune di Dogliani (CN), Borgata Gombe 28, (fg. n. 35, mappali 625, 627, 631).

1. PREMESSO CHE:

- in data 19/05/2025 (ns. prot. n. 80439), è pervenuta al Settore Tecnico Piemonte Sud, per il tramite del SUAP territorialmente competente ed inoltrata dal Settore Tecnico Regionale – Cuneo, istanza dal Rappresentante legale della *omissis* (P.IVA *omissis*), avente sede in *omissis* (*omissis*), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, per l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per la realizzazione di fabbricato seminterrato a servizio dell'attività agricola in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Dogliani, (Borgata Gombe n. 28), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Dogliani, Fg. n. 35, mappali 625, 627, 631 e interessante una superficie modificata/trasformata di 3.823,91 m², tutti non boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di 10.433,47 m³;

2. VISTI gli allegati elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- relazione tecnica
- relazione geologica
- elaborati grafici
- documentazione fotografica

3. CONSIDERATO che l'intervento è soggetto ad autorizzazione di competenza del Settore scrivente ai sensi delle LL.RR. n. 45/1989 e n. 23/2015 e della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

4. RICHIAMATA la nota prot. n. 00082047 del 28/05/2025 con cui è stato richiesto il parere di competenza al Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,

Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

5. VISTE le note n. 00088864 del 13/06/2025 n. 00112796 del 24/07/2025 con cui il proponente ha provveduto, per il tramite del SUAP territorialmente competente, ad inoltrare documentazione integrativa volontaria, tra cui la nomina del nuovo Rappresentante legale della Ditta;

6. VISTO il **parere favorevole con prescrizioni**, rilasciato dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 00112839 del 24/07/2025 allegato alla presente determinazione per farne parte integrante sostanziale;

7. PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della D.G.R. n. 31-5971 del 17/06/2013, il titolare dell'autorizzazione ha provveduto al versamento delle spese di istruttoria, pari a € 297;

- la modificazione/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo pastorale del territorio e pertanto, l'intervento risulta esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989 e del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989;

8. DATO ATTO CHE, in esito all'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

9. PRECISATO CHE la suddetta istruttoria è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

10. VERIFICATA l'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

11. PRECISATO CHE, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il titolare del procedimento unico nel quale confluisce l'autorizzazione ex L.R. n. 45/1989 in argomento è il SUAP del Comune di Dogliani, al quale sono pertanto demandati tutti gli adempimenti procedurali conseguenti all'adozione del presente atto amministrativo;

Conclusa l'istruttoria di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, vista la nota del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (prot. n. 112839 del 24/07/2025) l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Verificato che l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione agli atti.

Dato atto che con D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della L.R. n. 45/1989 è stata attribuita alla Direzione Ambiente, Energia e Territorio;

Fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17.10.2016, n. 1-4046 e 14.06.2021, n. 1-3361".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- la Legge Regionale n. 45 del 9 agosto 1989 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'articolo 17 della Legge Regionale n. 23/2008;
- la Legge Regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale n. 3/AMB del 10 settembre 2018, "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- l'art. 8 della Legge Regionale n. 10 del 4 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";

determina

A. DI RICHIAMARE le premesse e il succitato parere geologico del competente Settore Tecnico Regionale (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

B. DI AUTORIZZARE, ai sensi della L.R. n. 45/1989, la ditta *omissis omissis*(P.IVA *omissis* avente sede in *omissis (omissis)*, ad effettuare l'intervento di trasformazione d'uso del suolo per la realizzazione di fabbricato seminterrato a servizio dell'attività agricola in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, nel Comune di Dogliani, (Borgata Gombe n. 28), sui terreni censiti a NCT nel Comune di Dogliani, Fg. n. 35, mappali 625, 627, 631 e interessante una superficie modificata/trasformata di 3.823,91 m², tutti non boscati, per un volume totale (scavi e riporti) di 10.433,47 m³.

C. DI PRECISARE che la presente autorizzazione:

C.1. è subordinata al puntuale rispetto del progetto approvato e delle condizioni e prescrizioni contenute nel sopra citato parere del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (ns. prot. 00112839 del

24/07/2025), Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

C.2. non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti, nulla-osta, pareri o atti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per la realizzazione dei lavori in oggetto e non espressamente ricompresi o assorbiti dal presente atto; la medesima non è efficace in assenza anche solo temporanea di tali provvedimenti;

C.3. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale e i suoi funzionari sollevati e indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;

C.4. può essere revocata nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;

C.5. può essere sospesa in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati e all'occorrenza può dare luogo alla richiesta, a cura e spese del soggetto autorizzato, del versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 45/1989 e la presentazione della domanda di mantenimento dei lavori già realizzati per valutarne la compatibilità con le condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi.

D. DI STABILIRE che i lavori dovranno concludersi **entro 36 mesi** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto.

E. DI PRECISARE ALTRESÌ che il titolare della presente autorizzazione:

E.1. è obbligato a eseguire, durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento, tutte quelle opere nuove e/o modifiche che, a norma di legge e per sopravvenute esigenze, dovessero essere eventualmente prescritte per la tutela dei pubblici interessi;

E.2. è tenuto al rispetto delle disposizioni e degli adempimenti di cui al D.P.R. n. 120/2017 (terre e rocce da scavo) e alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006, qualora applicabili;

E.3. dovrà comunicare preventivamente alla Regione Piemonte qualsivoglia ulteriore modifica al progetto definitivo approvato che, in caso comporti sostanziali variazioni qualitative e/o quantitative, sarà soggetta all'obbligo d'invio di una nuova istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione;

E.4. il titolare della presente autorizzazione, **è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente, almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo;**

E.5. **dovrà comunicare al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale territorialmente competente la data di fine lavori** entro un termine ragionevole dall'effettiva conclusione degli stessi; a tale comunicazione dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi siano stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed entro i termini di validità, nonché idonea documentazione, anche fotografica.

F. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente a copia del progetto approvato munita di visto autorizzativo, allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Dogliani per gli adempimenti procedurali di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010 e della L. 241/90.

G. DI DARE ATTO CHE, vista la finalità dell'intervento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 45/1989, il proponente è soggetto al/esente dal pagamento del deposito cauzionale in quanto la modifica/trasformazione è finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

H. DI DARE ATTO CHE ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989, modificato dall'art. 8 comma 2 della L.R. 4 aprile 2024 n. 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", il proponente non è soggetto al versamento del corrispettivo di rimboschimento ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 45/1989.

I. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Regione e che, pertanto, non assume rilevanza contabile.

L. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso straordinario al capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero l'azione innanzi al giudice ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Claudio Boccardo